



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: 62335/RU

Roma, 31 gennaio 2024

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale stabilisce che i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, calcolato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e in base alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite Procedure tecniche, definite con determinazione direttoriale prot. n. 104859 del 24 dicembre 2014;

**VISTO** l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 104859 del 24 dicembre 2014, recante Procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, lettera *e-bis*), e 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, in particolare, l'articolo 2 che prevede, tra l'altro, ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti della specie, che siano sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione, applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 6615 del 20 gennaio 2015, che, in attuazione della citata determinazione direttoriale prot. n. 104859/2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali il consumo equivalente ad 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 61959/RU del 31/01/2024 con la quale, tra l'altro, viene rideterminato, per l'anno 2024, il “PMP-sigarette” in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**CONSIDERATO**, di conseguenza, che l'accisa gravante su un chilogrammo convenzionale di sigarette, rapportato al "PMP-sigarette", è pari ad euro 159,49, corrispondente ad euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

**CONSIDERATO** che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali grava un'accisa pari a euro 0,89793;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere, per i prodotti liquidi da inalazione, con o senza nicotina, al calcolo dell'imposta di consumo per millilitro di prodotto;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. A decorrere dal 1° febbraio 2024, l'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è rideterminata, rispettivamente, in 0,134689 euro/millilitro e in 0,089793 euro/millilitro.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse